



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.DEC/685
7 luglio 2005

ITALIANO
Originale: INGLESE

562^a Seduta plenaria

Giornale PC N.562, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.685
ADDENDUM AL PIANO DI AZIONE DELL'OSCE
PER LA LOTTA ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI:
AFFRONTARE LE ESIGENZE SPECIFICHE DI TUTELA E
ASSISTENZA DEI MINORI VITTIME DI TRATTA

Il Consiglio permanente,

ribadendo i fermi impegni assunti dagli Stati partecipanti nel campo della prevenzione e della lotta alla tratta di esseri umani, nonché il Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani,

richiamando la decisione del Consiglio dei ministri di Sofia N.13/04 relativa alle esigenze specifiche di tutela e di assistenza ai minori vittime di tratta e l'invito a elaborare un addendum al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani (PC.DEC/557 e MC.DEC/2/03),

consapevole della necessità di individuare le migliori prassi e di sostenerne lo sviluppo nell'ambito dell'assistenza dei minori vittime di tratta nonché di agire in ogni circostanza negli interessi superiori dei minori,

consapevole della particolare vulnerabilità dei minori in situazioni di conflitto e postconflittuali e del loro bisogno di sicurezza e tutela per l'esercizio e il godimento dei loro diritti,

avvalendosi delle esperienze regionali esistenti quali le Linee guida dell'UNICEF per la tutela dei diritti dei minori vittime di tratta nell'Europa sudorientale, approvate nella Dichiarazione sugli impegni relativi alla tutela delle vittime/dei testimoni e alla tratta di minori da parte del quarto Foro ministeriale regionale della Task Force del Patto di stabilità per la lotta alla tratta di esseri umani, tenuto a Sofia nel 2003,

sostiene quanto segue, sulla base dei principi del rispetto dei diritti dell'uomo, della prospettiva di parità tra i sessi e degli interessi superiori dei minori, che gli Stati dovranno utilizzare per soddisfare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime di tratta;

decide inoltre di allegare l'Addendum annesso alla presente Decisione al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani* quale sua parte integrante e di raccomandare l'adozione della presente decisione da parte del Consiglio dei ministri.

* Vedere la decisione N.557/Rev.1 del Consiglio permanente

**ADDENDUM AL PIANO DI AZIONE DELL'OSCE
PER LA LOTTA ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI:
AFFRONTARE LE ESIGENZE SPECIFICHE DI TUTELA E
ASSISTENZA DEI MINORI VITTIME DI TRATTA**

Azioni raccomandate a livello nazionale:

1. Assicurare che la tratta di minori, inclusa la tratta interna, sia perseguibile in conformità al protocollo delle Nazioni Unite per la prevenzione, la soppressione e la punizione della tratta di persone, specialmente di donne e bambini, addizionale alle Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale del 2000, al fine di meglio soddisfare le esigenze di tutela e assistenza dei minori vittime di tratta;
2. elaborare e/o potenziare efficaci politiche e programmi volti a prevenire la tratta di minori, nonché diminuire la vulnerabilità dei minori favorendo un ambiente sicuro in generale attraverso il rafforzamento di istituzioni e regolamenti pertinenti, la riduzione della povertà e la prevenzione della violenza contro i minori;
3. sviluppare, ove necessario, meccanismi nazionali di coordinamento e di riferimento al fine di considerare specificatamente misure di tutela e di assistenza incentrate sulle esigenze specifiche dei minori vittime di tratta e assicurare che le vittime siano indirizzate con tempestività a strutture competenti. Creare partnership con la società civile per sviluppare un approccio globale in grado di tutelare ed assistere i minori vittime di tratta;
4. facilitare la ricerca e la raccolta di dati, anche allo scopo di rafforzare programmi di protezione e di assistenza, in merito alla diffusione di tutte le forme di tratta di minori nei loro Paesi, e rendere disponibili tali dati al pubblico. Rafforzare la cooperazione e migliorare lo scambio di informazioni fra gli Stati al fine di prevenire la tratta di minori e tutelare e assistere le vittime, anche in situazioni di conflitto e postconflittuali;
5. facilitare attività specifiche di formazione per forze di polizia e fornire indicazioni al personale di strutture competenti sui metodi appropriati ed efficaci per individuare i minori vittime di tratta. Qualunque minore che sia vittima presunta di tratta dovrà essere indirizzato senza indugio alle competenti strutture di assistenza;
6. dopo l'individuazione, mettere a disposizione dei minori vittime di tratta, ove necessario, un assistente e/o rappresentante legale in tutte le fasi dell'assistenza, del (re)inserimento e/o del rimpatrio e assicurare la tutela dei loro diritti umani;
7. nel quadro delle procedure penali e civili, elaborare misure che siano conformi allo stato di diritto e adeguate alla minore età degli interessati, a partire dai colloqui iniziali fino alla conclusione dei procedimenti giudiziari;

8. in casi specifici, accordare ai minori vittime presunte di tratta che non siano cittadini o residenti del Paese in cui sono stati individuati, uno status appropriato che consenta loro di soggiornare nel Paese, almeno a titolo temporaneo, nonché il diritto di ricevere assistenza immediata che dovrà includere la sistemazione in strutture protette, assistenza medica e psicologica, assistenza legale, servizi sociali e istruzione;
9. prendere in considerazione individualmente ciascun caso di tratta di minori e intraprendere ogni sforzo per trovare una soluzione duratura che preveda una delle seguenti tre alternative: (a) rimpatrio e reinserimento nel Paese di origine; (b) integrazione locale nel Paese in cui essi sono stati individuati; (c) trasferimento in un Paese terzo;
10. mettere a disposizione specifiche misure di assistenza e tutela qualora sia nell'interesse superiore del minore fare ritorno nel suo Paese di origine, fornendo ai minori rimpatriati assistenza adeguata per il processo di rimpatrio e promuovendo il monitoraggio da parte delle autorità del Paese di origine del loro benessere dopo il rimpatrio;
11. rafforzare le strutture finalizzate a promuovere l'inserimento sociale e la (re)integrazione dei minori vittime di tratta nei Paesi di origine e di destinazione, tenendo conto delle specifiche esigenze dei minori;
12. incoraggiare i mezzi di informazione radiotelevisivi e la stampa a sviluppare e a promuovere un'etica professionale relativa allo specifico trattamento dei casi di minori vittime di tratta al fine di evitare l'ulteriore sfruttamento e vittimizzazione dei minori, in particolare tutelando la loro identità;
13. affrontare, in conformità al diritto nazionale, l'utilizzo di Internet quale mezzo che favorisce la tratta di minori a fini di sfruttamento sessuale ed elaborare misure per combattere tale fenomeno, incluso lo scambio di immagini e di altre informazioni, in particolare attraverso il database internazionale dell'Interpol di immagini che hanno per oggetto abusi di minori, al fine di individuare e tutelare i minori vittime di tratta nonché di individuare i colpevoli di tali abusi.